



1. Disposizioni regolatrici del contratto

1.1 La somministrazione dei servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche, diverse dalle acque reflue industriali, recapitanti nella rete fognaria urbana è disciplinata dalle presenti Condizioni Generali, dal contratto di somministrazione del servizio idrico integrato, dal *Regolamento di fognatura e di depurazione delle acque reflue urbane per tutto il territorio dell'ATO Valle del Chiampo* (di seguito semplicemente: Regolamento di fognatura e depurazione) approvato dall'AATO Valle del Chiampo con delibera 7 del 13/5/03, dalla Carta dei Servizi, nonché dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

2. Definizioni

Agli effetti del presente contratto, si intende per:

2.1. "Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale Valle del Chiampo", di seguito denominata AATO – l'autorità istituita ai sensi della legge Regionale Veneto n. 5 del 1998, la quale svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo del servizio idrico integrato, ivi comprese quelle concernenti il rapporto con il Gestore;

2.2. "Gestore del Servizio Idrico Integrato", di seguito denominato più semplicemente Gestore: la società Acque del Chiampo S.p.A., incaricata dall'AATO Valle del Chiampo della erogazione del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione (servizio idrico integrato), nonché della gestione della infrastrutture – reti e impianti – ad esso dedicate;

2.3. "Cliente domestico": il soggetto che effettua scarichi di tipo (a), (b) e (c) di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche, diverse dalle acque reflue industriali, nella rete fognaria urbana;

2.4. "Acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

2.5. "Acque reflue assimilate alle domestiche": le acque reflue individuate dall'art. 101, comma 7, lettere a) b) c) d) e) f) del D.lgs. 152/06.

2.6 "Scarichi di acque reflue domestiche di tipo (a)":

(a1): acque reflue provenienti dagli insediamenti adibiti ad abitazione o ad attività alberghiera, ricreativa, turistica e scolastica, con esclusione dei laboratori scientifici e didattici). I suddetti scarichi sono da considerarsi di tipo abitativo (*domestico*).

(a2): acque reflue provenienti da ogni altra attività industriale, artigianale, agricola o relativa a prestazioni di servizi che, prima di ogni o qualsiasi trattamento depurativo, siano caratterizzati da parametri contenuti entro i limiti di cui alla seguente tabella, stabilita in conformità al nuovo piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto:

temperatura	=	30°C
PH	=	7,5 - 8,5
solidi sospesi	=	500 mg/l
COD	=	900 mg/l
BOD	=	500 mg/l
N totale	=	80 mg/l
N ammoniacale	=	30 mg/l
P totale	=	20 mg/l
tensioattivi	=	10 mg/l
oli e grassi	=	100 mg/l

(altri inquinanti, qualora presenti, devono essere contenuti entro i limiti di accettabilità previsti dalla tabella 3, colonna 2 dell'allegato V del Dlgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni). I suddetti scarichi sono da considerarsi di tipo non abitativo (*assimilato al domestico*);

(a3): acque reflue provenienti dagli allevamenti itici che si caratterizzano per una densità di affollamento inferiore ad un Kg/mq di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata pari o inferiore a 50 litri/secondo. I suddetti scarichi sono da considerarsi di tipo non abitativo (*assimilato al domestico*);

2.7 "Scarichi di acque reflue domestiche di tipo (b)": le acque reflue provenienti da imprese, singole o associate, dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini, suini, avicoli e cunicoli che dispongono in proprietà o in conduzione, anche se legati da un rapporto cooperativo o associativo, di almeno un ettaro di terreno agricolo per 340 Kg di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti in un anno, da computare secondo le modalità di calcolo stabilite dalla tabella 6 dell'allegato V del D.lgs 152/06. I suddetti scarichi sono da considerarsi di tipo non abitativo (*assimilato al domestico*);

2.8 "Scarichi di acque reflue domestiche di tipo (c)": le acque reflue provenienti da insediamenti adibiti ad attività ospedaliera, sanitarie e di ricerca, provenienti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche e comunque conformi, a monte di qualsiasi trattamento, ai limiti fissati dalla tabella indicata nel precedente punto 2.10 (relativamente agli scarichi di tipo a.2.). I suddetti scarichi sono da considerarsi di tipo non abitativo (*assimilato al domestico*);

2.9. "Acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali di produzione di beni, diverse dalle acque reflue e meteoriche di dilavamento;

2.10. "Acque reflue urbane": il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;

2.11. "Scarico": qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;

2.12. "Agglomerato": area in cui la popolazione, ovvero le attività economiche, sono sufficientemente concentrate, così da rendere possibile, e cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di recapito finale;

2.13. "Rete Fognaria": il sistema di condotte per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane;

2.14 "Impianti centralizzati di depurazione": le strutture tecniche che diano luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante del liquame ad esse convogliato dalla rete fognaria;

2.15 "Impianto di pretrattamento": ogni struttura tecnica atta a ricondurre le acque reflue nei limiti quali-quantitativi richiesti per l'immissione nella rete fognaria o per il conferimento agli impianti centralizzati di depurazione;

2.16 "Pozzetto di ispezione": manufatto predisposto per il controllo qualitativo delle acque reflue e/o per il prelievo dei campioni;

2.17 "Impianti Imhoff" e manufatti simili: sistemi di smaltimento delle acque reflue domestiche o delle acque reflue urbane sul suolo o nel sottosuolo attraverso:

- accumulo e fermentazione (pozzi neri) con estrazione periodica del materiale, suo interrimento o immissione in concimaia, od altro idoneo smaltimento;

- chiarificazione ed ossidazione: con chiarificazione in vasca settica tradizionale o vasca settica di tipo Imhoff, seguita da ossidazione per dispersione nel terreno mediante sub-irrigazione o per dispersione nel terreno mediante pozzi assorbenti o per percolazione nel terreno mediante sub- irrigazione con drenaggio (per terreni impermeabili).

3. Oggetto del contratto ed obblighi delle parti

3.1. Il presente contratto ha per oggetto la somministrazione dei servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche, diverse dalle acque reflue industriali, recapitanti nella rete fognaria urbana da parte del Gestore al Cliente.

3.2. Il Gestore si obbliga ad erogare il servizio nel rispetto del Regolamento di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, nonché dei principi e degli impegni di cui alla Carta dei Servizi.

3.3. Il Gestore fornisce il servizio con continuità, salvo i casi di interruzione per caso fortuito o forza maggiore e, previo adeguato preavviso, i casi di sospensione programmata per l'esecuzione di lavori di ampliamento, manutenzione e riparazione della rete fognaria.

3.4. Il Gestore è esonerato da responsabilità per eventuali interruzioni del servizio, dovute a caso fortuito o forza maggiore, nonché per i danni che si dovessero verificare agli impianti interni, a causa della sospensione e della successiva riattivazione del servizio, ove tali interventi siano realizzati nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché del presente contratto.

3.5. Il permesso di allacciamento alla rete fognaria urbana e/o l'autorizzazione allo scarico rilasciata dal Gestore non comportano in alcun modo un'assunzione di responsabilità, da parte di questo, circa l'idoneità ed il funzionamento delle opere e dei manufatti di scarico del Cliente. Tale responsabilità resta a carico del Cliente, che risponde nei confronti del Gestore di tutti i danni che si dovessero verificare alla rete fognaria e all'impianto di depurazione a causa di difettose installazioni, oltre che degli eventuali danni arrecati a terzi.

3.6. Il Cliente si obbliga a rispettare integralmente il contratto di somministrazione, il vigente Regolamento di fognatura e depurazione, compresi i suoi eventuali allegati, la Carta dei Servizi e le presenti Condizioni Generali.

4. Permessi, manufatti, modalità e condizioni di allacciamento

4.1. Gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche nella rete fognaria urbana sono preventivamente assentiti dal Gestore con il rilascio del permesso di allacciamento, che è tacitamente rinnovata ogni quattro anni. Le modalità per la richiesta ed il rilascio del permesso di allacciamento sono previste dall'art. 7 del Regolamento di fognatura e depurazione che si intende qui integralmente richiamato.

4.2. Per immissioni di acque reflue industriali nella rete fognaria, il Cliente è inoltre tenuto a chiedere ed ottenere, preventivamente all'attivazione dello scarico, l'autorizzazione prevista dagli artt. 5, 6 e 8 del Regolamento di fognatura e depurazione, stipulando un nuovo contratto di somministrazione.

4.3. Le acque reflue di tipo domestico o assimilato (da cucine, lavanderie, servizi igienici, mense, ecc.) provenienti da uno stabilimento industriale sono assentite come scarichi di tipo domestico se sono immesse nella rete fognaria con allacciamento separato da quello dei reflui derivanti dal processo di lavorazione (acque reflue industriali); se le acque reflue domestiche sono invece unite, a monte della immissione nella rete fognaria o negli impianti centralizzati di depurazione, con uno o più scarichi di reflui del processo produttivo (acque reflue industriali), esse sono assoggettate al regime autorizzativo degli scarichi di acque reflue industriali (anche in questo caso, pertanto, deve essere stipulato un nuovo contratto di somministrazione).

4.4. Il titolare del permesso di allacciamento provvede a propria cura e spese ed in conformità ai criteri e alle indicazioni regolamentari del Gestore alla costruzione dei condotti di allacciamento ubicati all'interno della proprietà privata, salvo il caso in cui il Gestore deliberi, per particolari motivi tecnici, di effettuare l'allacciamento con mezzi propri.

4.5. Le modalità di esecuzione dell'allacciamento, inteso come collegamento tra il tratto in suolo pubblico e quello in proprietà privata, sono disciplinate nel permesso di allacciamento e/o nelle condizioni particolari di contratto, oggetto di privata trattativa tra il Gestore e il Cliente. Qualora l'allacciamento sia eseguito dal Gestore, la spesa relativa viene preventivamente quantificata indicando i tempi e le modalità di pagamento e rimane a carico del richiedente secondo quanto disposto dall'art. 8 del presente contratto.

4.6. Il tratto terminale delle canalizzazioni di allacciamento alla rete fognaria è munito di pozzetto di ispezione, dotato di tappo a tenuta, disposto al confine di proprietà e, comunque, a valle di ogni ulteriore immissione, accessibile per il campionamento da parte del Gestore. I nuovi fabbricati devono essere dotati di canalizzazioni di scarico separate per le acque domestiche e meteoriche ed assimilabili, che proseguono distinte fino ai rispettivi recapiti, secondo quanto previsto dall'art. 12 del Regolamento di fognatura.

4.7. Il Cliente è comunque tenuto ad osservare, nell'effettuazione delle opere di allacciamento, le prescrizioni tecniche e regolamentari contenute nel permesso di allacciamento, nel Regolamento di fognatura e depurazione e nelle norme gestionali di attuazione adottate dal Gestore ai sensi dell'art. 48 del Regolamento stesso.



4.8. In caso di allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale, il Cliente è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione nella rete fognaria, anche mediante la realizzazione di impianti di sollevamento, secondo quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento di fognatura e depurazione.

4.9. Tutti i manufatti ubicati sul suolo pubblico, costituenti le opere di fognatura e di allacciamento, comprese le eventuali apparecchiature di misurazione e controllo, sono sottoposti a manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni da parte del Gestore. Il Cliente deve segnalare al Gestore le disfunzioni rilevate nel funzionamento di tali manufatti.

4.10. La manutenzione, la pulizia, l'alimentazione e le eventuali riparazioni dei manufatti di allacciamento e delle altre apparecchiature di misurazione e controllo ubicate in proprietà privata sono a carico del Cliente, che è pertanto responsabile del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e ogni altra caratteristica funzionale. Il Cliente è responsabile di ogni danno a terzi od alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carenze manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme rispetto a quanto previsto dal Regolamento, dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo privato.

4.11. Il Cliente deve adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche dilavanti dalle superfici scoperte, evitando accumuli all'aperto di materie prime, prodotti, semilavorati e rifiuti ed ogni altro comportamento che possa causare inquinamento, anche in caso di pioggia, rispettando, in particolare, quanto previsto dall'art. 19 del Regolamento di fognatura e depurazione.

4.12. Il Cliente non può immettere nella rete fognaria sostanze che, per qualità e quantità, possano configurarsi come rifiuti solidi pure se triturati e ciò anche in deroga all'art. 107, comma 3 D.lgs. 152/06, sostanze infiammabili e/o esplosive, sostanze radioattive, sostanze che sviluppano gas e/o vapori tossici incompatibili con il corretto funzionamento degli impianti centralizzati di depurazione, o che comunque possano danneggiare le condotte e gli impianti. Sono altresì vietati gli scarichi che non rispettino i limiti di accettabilità ed i limiti quantitativi prescritti dal Gestore.

4.13. Salva deroga concessa dal Gestore, il Cliente non può utilizzare pozzi neri, fosse biologiche, vasche Imhoff e simili manufatti che comportino la sosta prolungata dei liquami, nonché ogni sistema di dispersione. Tali manufatti devono essere esclusi dal flusso del refluo e messi fuori uso previa pulizia, disinfezione e demolizione ovvero riempimento con materiale inerte costipato.

5. Controlli

5.1. Il Gestore provvede ad un adeguato servizio di controllo della conformità degli scarichi recapitati nella rete fognaria, ai sensi dell'art. 107, 128 e 129 del D.lgs 152/06, nel rispetto di quanto stabilito dalla Convenzione di gestione stipulata con l'AATO Valle del Chiampo.

5.2. Il Cliente si impegna a consentire al personale incaricato dal Gestore l'ingresso immediato, dietro semplice richiesta verbale, ai luoghi che si trovano nella sua disponibilità ed, in particolare, ai luoghi dove si origina lo scarico, nonché a fornire tutte le informazioni richieste.

6. Durata del contratto e recesso del Cliente

6.1. Il Contratto di somministrazione viene attivato nel rispetto dei tempi indicati nella Carta dei Servizi e ha durata indeterminata, salvo recesso da parte del Cliente. Il periodo che intercorre tra la sottoscrizione del contratto, il sopralluogo e l'inizio della somministrazione del servizio è disciplinato dalla Carta dei Servizi.

6.2. Il Cliente ha facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione scritta al Gestore, che provvederà nei termini indicati nella Carta dei Servizi a disporre la cessazione del rapporto. La comunicazione contiene il recapito al quale dovrà essere inviata la fattura finale relativa al contratto sottoposto a recesso.

6.3. In mancanza di recesso, il Cliente intestatario del contratto resta l'unico responsabile, nei confronti del Gestore e di terzi, dell'effettuazione degli scarichi nella rete fognaria e della gestione delle opere di allacciamento, e ne risponde per ogni implicazione sia di carattere civile, che penale e amministrativo.

6.4. Il Cliente che recede deve corrispondere al Gestore la tariffa di fognatura e depurazione di cui all'art. 8 sino alla data di cessazione del rapporto ai sensi del precedente punto 6.2., oltre alla eventuali spese di cessazione stabilite ed approvate dall'AATO.

6.5. In caso di vendita, concessione in locazione e, comunque, in caso di cessione o abbandono a qualsiasi titolo dell'immobile allacciato alla rete fognaria, il Cliente è obbligato a darne immediato avviso al Gestore, ai fini della volturazione del contratto di somministrazione a favore del subentrante ovvero al recesso dello stesso. Il Cliente è tenuto a corrispondere al Gestore la tariffa di fognatura e depurazione di cui all'art. 8 sino alla data di cessazione del rapporto ai sensi del precedente punto 6.2. (corrispondente, in tali ipotesi, al perfezionamento della volturazione ovvero del recesso), oltre alla eventuali spese di cessazione stabilite ed approvate dall'AATO.

7. Cauzione

7.1. All'atto della stipulazione del contratto di somministrazione il Cliente, a garanzia delle obbligazioni assunte, è tenuto a versare una cauzione nella misura stabilita con provvedimento dell'AATO.

7.2. L'importo verrà trattenuto a titolo di deposito cauzionale infruttifero e verrà restituito alla cessazione del contratto mediante accredito nell'ultima fattura emessa a conguaglio.

7.3. In caso di insolvenza del Cliente, il Gestore potrà trattenere l'importo versato a titolo di deposito cauzionale, fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio delle altre azioni, fermo restando l'obbligo, a carico del Cliente, di ricostituire il deposito cauzionale infruttifero nella sua integrità, pena la risoluzione del contratto di somministrazione.

7.4. La cauzione non è dovuta qualora sia già stata versata la cauzione prevista dalle Condizioni Generali del Contratto di acquedotto.

8. Corrispettivo e spese di allacciamento

8.1. Il Cliente è tenuto a corrispondere al Gestore, per i servizi di fognatura e depurazione, la tariffa stabilita dall'AATO, secondo quanto prescritto dall'art. 154, comma 1, D.lgs. n. 152/2006. Eventuali modifiche alla tariffa sono deliberate dall'AATO e soggette alle forme di pubblicità previste per le deliberazioni dell'AATO; dette modifiche sono recepite dal Gestore senza necessità di preventiva revisione dei contratti stipulati con i Clienti.

8.2. La tariffa applicata al servizio di fognatura e depurazione è suddivisa in due parti, corrispondenti l'una al servizio di fognatura, l'altra al servizio di depurazione. La quota tariffaria riferita al servizio di fognatura e depurazione è dovuta dal Cliente anche nel caso in cui la rete fognaria sia sprovvista di impianti di depurazione centralizzati o questi versino in una situazione di inattività, secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 7 del Regolamento di fognatura, e dall'art. 155, comma 1 del D.lgs. n. 152/2006.

8.3. Ai fini della determinazione della tariffa di fognatura e depurazione, la quantità di acqua scaricata si assume corrispondente al valore di acqua fornita, prelevata o accumulata. Il Cliente che si approvvigiona in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto è tenuto a presentare al Gestore, entro il 31 gennaio di ogni anno, la denuncia del quantitativo di acqua prelevata o comunque accumulata nel corso dell'anno precedente. A tale fine, il Cliente è obbligato ad installare, a propria cura e spese, su ciascuna fonte di prelievo, strumenti di misura approvati dal Gestore. Tali strumenti sono sigillati a cura del Gestore, il quale può sempre accedere all'insediamento per verificarne il funzionamento e rilevare i dati su di essi riportati. Gli strumenti di misura possono essere interni o esterni all'insediamento, e – per decisione del Gestore – possono essere autonomi dall'insediamento quanto ad alimentazione e funzionamento, fermo restando l'onere di spesa a carico del Cliente. Si applica quanto stabilito dal precedente punto 4.10.

8.4. Sono dovute dal Cliente, a favore del Gestore, le spese relative alle procedure di allacciamento alla rete fognaria, da specificarsi nel contratto, nel permesso di allacciamento o in separati accordi. In particolare, sono a carico del Cliente gli oneri relativi alle spese di istruzione delle pratiche di allacciamento e le spese per la progettazione e l'esecuzione delle opere di allacciamento, quando effettuate dal Gestore.

8.5. I pagamenti dovranno avvenire entro la data di scadenza indicata nella fattura e potranno essere effettuati secondo le modalità indicate nella Carta dei Servizi.

8.6. Il ritardo nel pagamento della fattura comporta l'applicazione degli interessi moratori nella misura stabilita dal D.Lgs. n. 231/2002, in quanto applicabile; nei casi di non applicabilità del D.Lgs. n. 231/2002 saranno dovuti gli interessi al tasso legale. I relativi importi verranno, in ogni caso, addebitati nella fattura immediatamente successiva.

9. Inadempimento e risoluzione del contratto

9.1. La violazione delle Condizioni Generali di somministrazione e di quelle Particolari, ove previste, nonché la violazione delle norme contenute nel Regolamento di fognatura e depurazione e nella Carta dei Servizi costituiscono inadempimento contrattuale, che consentirà al Gestore di sospendere l'esecuzione del contratto o, in ragione della gravità o della reiterazione delle violazioni, di risolvere il contratto stesso, secondo quanto previsto dall'art. 37 del Regolamento di fognatura e depurazione.

9.2. In caso di ritardato pagamento che si protragga oltre il quarantacinquesimo giorno dalla scadenza indicata nella fattura, il Gestore, previa diffida con termine non inferiore a quindici giorni, sospende l'erogazione del servizio. L'erogazione sarà riattivata non oltre due giorni feriali dall'avvenuto pagamento del corrispettivo, maggiorato degli interessi moratori, con spese di riattivazione a carico del Cliente.

9.3. Per la omessa denuncia di cui al precedente punto 8.3., si applica, relativamente a tutti i mesi dell'anno solare in corso sino alla data dell'accertamento, una maggiorazione pari al quarto (25%) dell'ammontare della tariffa corrispondente, oltre agli interessi moratori di cui al punto 8.6. In caso di ritardata denuncia si applica, relativamente a tutti i mesi dell'anno solare in corso, sino alla data dell'accertamento, una maggiorazione pari ad un decimo (10%) dell'ammontare della tariffa.

9.4. In caso di risoluzione del contratto il Cliente ha diritto a stipulare un nuovo contratto e, in caso di sospensione del servizio, ad ottenerne il ripristino (in questo caso, senza la stipulazione di un nuovo contratto), previo integrale pagamento di quanto dovuto al Gestore, ivi compresi gli interessi moratori e le spese di cui al comma successivo.

9.5. Le spese per la sospensione e l'eventuale ripristino, per la chiusura e per la riattivazione sono a carico del Cliente.

10. Reclami

10.1. I reclami sono avanzati al Gestore, a mezzo fax, posta o deposito a mani. Il Gestore valuta i reclami secondo quanto stabilito dalla Carta dei servizi e in considerazione delle direttive impartite dal D.P.C.M. 29 aprile 1999, ferme restando le eventuali prescrizioni dettate dall'AATO nell'esercizio dei propri poteri di controllo della gestione del servizio.

11. Trattamento dei dati personali

11.1. Il trattamento dei dati personali forniti del Cliente al Gestore per la stipulazione e l'esecuzione del contratto di somministrazione avverrà nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003, previa sottoscrizione del modello per il consenso informato da parte del Cliente (modello allegato al contratto di somministrazione).